

Una categoria ibrida tra filosofia e diritto, teoria politica e prassi sociale

Militanti in lotta sulle spalle dei commons

di Paolo Napoli



Dopo essere stata portata in auge dalla sociologia di fine Ottocento (si veda *Comunità e società* di Ferdinand Tönnies, recentemente riedito in italiano), la categoria della comunità ha sollecitato l'attenzione dei filosofi nell'ultimo scorcio del secolo scorso, basti pensare a Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, che hanno dedicato alla comunità saggi importanti. In tempi più recenti, sullo slancio di movimenti rivendicativi su scala planetaria, si è scavato ancora più in profondità in quella categoria per riflettere sull'aggettivo sostantivato che ne è la radice: il comune. Se la filosofia politica ha cercato di dilatarne i confini oltre il perimetro delle cose (Michael Hardt e Antonio Negri), spetta al diritto il compito di riordinarlo secondo criteri empirici più controllabili: i "beni comuni". La riappropriazione giuridica del comune attraverso i beni comuni – da non confondere con il "bene comune" aristotelico e tomistico – significa restituire alla collettività l'accesso alla gestione delle risorse materiali e immateriali quali l'acqua, il paesaggio naturale e archeologico, la conoscenza prodotta in rete, il patrimonio genetico ecc., poiché tali beni esistono grazie alla cooperazione sociale che necessariamente li riproduce.

E questa cooperazione sociale, osserva Maria Rosaria Marella nella sua incisiva introduzione a una recente raccolta di studi sul tema, dal potere pubblico "non vuole concessioni, ma pretende riconoscimento". Ecco la sfida di un libro polifonico, immune dagli squilibri tipici dei collettanei grazie alla sapienza sartoriale della curatrice, che ha animato un seminario biennale all'Università di Perugia dove insegna. Il titolo ha un sapore hegeliano, *Oltre il pubblico e il privato*: l'opposizione classica tra pubblico e privato non si supera ricucendo la loro alterità, ma introducendo un terzo spazio, il comune, che il libro visualizza attraverso le testimonianze più diverse: a quella dominante dei giuristi si affiancano quelle di storici, filosofi, antropologi, sociologi, urbanisti ed esperti in tematiche di genere, lavoro ed emigrazione. Due nuclei problematici emergono con chiarezza: la questione della storia di questi beni comuni e della loro origine; il rapporto tra il "comune" e quel modello "pubblico" che, almeno in Italia, non ha mai offerto le migliori prestazioni in termini di welfare.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Lorenzo Coccoli sottolinea giustamente le insidie di una ricerca dell'origine travestita da analisi storica. A questa trasformazione di una verità ideologica in verità di fatto non si sottraggono né gli apologeti né i contestatori della proprietà privata. Da entrambi i versanti, infatti, i discorsi poggiano su una presunzione non problematica: individuare l'origine significa aggrapparsi a una matrice in grado di spiegare gli sviluppi successivi del fenomeno analizzato. Così l'ipotesi di un'iniziale proprietà comune dei beni permette di ricostruire la nascita e lo sviluppo della proprietà privata, esaltata per la sua produttività ed efficienza, e di squalificare la proprietà comune in quanto improduttiva e votata alla miseria. Si capisce allora che alla ripresa del tema dei beni comuni non giova l'argomento dell'appartenenza collettiva originaria, non solo perché rappresenterebbe un'ingenua variante di quelle che Marx chiamava "robinsonate", ma soprattutto perché impiegherebbe lo stesso criterio fallace di chi, da parte opposta, intende destituire il comune quale cifra ottimale dei rapporti tra persone e cose.

Questa precauzione teorica e metodologica vale a maggior ragione quando il problema dell'origine se lo pongono gli storici del diritto. È ciò che mette bene in evidenza Emanuele Conte nella sua ricostruzione del germanismo giuridico di metà Ottocento, un movimento che fa un preciso uso della storia, inventando un medioevo germanico plasmato sul mito della proprietà collet-

tiva, al fine di giustificare posizioni socialiste e nazionali di stampo conservatore. Per quanto smascherata come epoca più immaginata che esistita, il medioevo dei germanisti produce una rappresentazione dei fatti non priva di conseguenze concrete. Un istituto come il *condominium iuris germanici*, per esempio, viene letto più come un fenomeno specifico alla vicenda etnica della comunità che come una variabile del complesso assetto economico e giuridico dei beni in epoca medievale, quasi che il rapporto con le cose non facesse che riflettere lo spirito del popolo.

Appurato tutto ciò, è consigliabile tuttavia non restare prigionieri di una visione allo stesso tempo scienziata e moralistica della storia. Difficilmente un discorso sui beni comuni potrebbe rinunciare al monopolio del proprio "archivio" che, come lo ricordava Foucault nell'*Archéologie du savoir*, non è tanto un contenitore di documenti quanto un

do il principio per il quale in tema di beni comuni non conta la proprietà ma la garanzia dell'accesso, secondo quanto suggerito dalla commissione Rodotà che nel 2007 era stata incaricata di riformare la classificazione dei beni nel Codice civile. Ma a quali strumenti affidare la realizzazione di queste utilità collettive? Qui, a nostro avviso, il dibattito deve impegnarsi in un salto di qualità e chiedersi se per i beni comuni possa ancora valere il modello glorioso grazie al quale, da fine Ottocento, l'Europa continentale ha concepito la prestazione di benefici collettivi: il servizio pubblico. I segnali di concorrenza e perciò di distinzione tra beni comuni e servizi pubblici appaiono in realtà già nell'articolo 43 della Costituzione italiana, dove si parla di "servizi pubblici essenziali" (quelli che la legge 146/1990 avrebbe associato ai beni della persona costituzionalmente tutelati: vita, sicurezza, salute, libertà, circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione) da poter affidare a comunità di lavoratori e utenti, secondo una logica di coinvolgimento dal basso dei soggetti interessati.

A questa distinzione nel merito se ne accompagna una anche nella teoria. Infatti, il concetto e la messa in opera del servizio pubblico scontano, sin dalle origini francesi tardo-ottocentesche, un'ipoteca teologico-pastorale di cui il lessico è di per sé un indizio trasparente: "servizio" e "concessione" sono infatti i termini spia di una trascendenza sovrana che non riesce a immaginare diversamente il ruolo di quello che, non a caso, un giurista insigne come Maurice Hauriou chiamava il "milieu degli amministrabili": cooperazione con il potere pubblico, ma non autopromozione dal basso. Questo paternalismo del servizio pubblico sarebbe entrato in clamoroso conflitto con la tutela delle risorse naturali – bene comune per eccellenza – quando si pensi che nel 1932 Georges Scelle non trovava di meglio che definire "servizio pubblico internazionale" l'intervento presso "le collettività primitive che monopolizzano una regione del globo senza saperne sfruttare

le possibilità e che per questo devono essere amministrate (...) da governi internazionali in grado di guidarle sulla via del progresso e della solidarietà umana" (*Précis du droit des gens*). In nome del servizio pubblico la produzione dell'utilità collettiva può coincidere con l'asservimento dell'individuo su scala globale!

La lettura di questo libro invita infine a una riflessione più ampia. Se in tema di "commons" l'accesso al godimento va separato dalla proprietà del bene, a essere rimesso in causa è quell'autentico esistenziale del diritto privato moderno che è la nozione di "disponibilità", cioè la sovranità del soggetto solitario nel suo potere *utendi et abutendi*. Con il ritorno dei beni comuni sull'agenda internazionale assistiamo al ribaltamento culturale e mentale di questo schema: l'indisponibile è un moltiplicatore di possibilità e non un fattore d'impotenza soggettiva. Per la classica visione liberale, maggioritaria anche tra i giuristi, l'indisponibile è il momento negativo della volontà e della libertà e, come tale, merita di essere relegato tra i beni fuori commercio. Non sbaglia Marella quando, con spirito genuinamente anti-ideologico, mette in guardia dall'escludere dal mercato i beni comuni, di cui occorre semmai tutelare un uso sganciato dalla concorrenza e dal profitto. L'indisponibile non designa allora semplicemente l'extracommercialità, ma il requisito materiale e culturale dell'inclusione collettiva che il godimento dei diritti comuni collegati a quei beni suppone. In definitiva, nessuna natura tiene insieme l'oggetto "beni" e il qualificativo "comuni", ma una condizione di indisponibilità proprietaria che solo una prassi condivisa è in grado di istituire. ■

napoli@ehess.fr

P. Napoli è directeur d'études allo EHESS di Parigi sui beni culturali

I libri

Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, a cura di Maria Rosaria Marella, pp. 335, € 25, ombre corte, Verona 2012.

Giorgio Agamben, *La comunità che viene*, Einaudi, 1990; Bollati Boringhieri, 2001.

Roberto Esposito, *Communitas*, Einaudi, 2006.

Maurice Hauriou, *La gestion administrative*, Larose, 1899.

Michael Hardt e Antonio Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, 2010.

Jean-Luc Nancy, *La comunità inoperosa*, ed. orig. 1986, Cronopio, 1992.

George Scelle, *Précis du droit des gens*, ed. orig. 1932-34; CNRS, 1984.

Yan Thomas, *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, "Annales", 2002, 57, 6, pp. 1431-1462.

Ferdinand Tönnies, *Comunità e società*, ed. orig. 1887, Comunità, 1963; Laterza, 2011.

"sistema generale della formazione e della trasformazione degli enunciati".

Di certo non è dai medievalismi dei germanisti che un discorso sui beni comuni può trarre ispirazione. Semmai assai più utili sarebbero gli studi di chi, come Yan Thomas, ha demolito lo stereotipo della concezione individualistica del diritto romano. In questo caso l'uso della storia si combinerebbe con il massimo rigore filologico, il che conferirebbe un'inestimabile robustezza alle tante posizioni militanti in lotta sulla pelle dei "commons" (soprattutto in Italia). Immune da simili derive, Marella fa bene a denunciare le ambiguità del dibattito contemporaneo, in particolare sul soggetto cui il "comune" allude.

L'idea della comunità di riferimento è troppo generica per individuare portatori precisi, che addirittura possono oscillare nelle direzioni più diverse: da una platea assai ristretta corrispondente a una somma di interessi privati, come avviene per comunità ipostatizzate nell'immemorabile, nell'etnico o addirittura nello ctonico (non è un caso che tra Lega Nord e "ben-comunisti" scatti a volte un feeling sospetto), il "comune" può fluttuare in direzione opposta, verso l'interesse pubblico. Ed è proprio il rapporto tra pubblico e comune a rappresentare una *crux interpretum*.

Secondo Luca Nivarra, i due assi classici per allocare la ricchezza, la sovranità e il mercato non sono in grado di garantire, il primo, "quella domanda di democrazia e autogestione che si accompagna al governo ideale dei beni comuni", il secondo, la protezione dei beni comuni dall'accumulazione capitalistica che ne pregiudica la fruizione collettiva. Si pone quindi l'esigenza di un assetto istituzionale alternativo, fermo restan-